

## INDICE

|      |                                                                                                               |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1    | OGGETTO DEL CAPITOLATO GENERALE DELLA SICUREZZA .....                                                         | 2  |
| 2    | AMMONTARE DEI COSTI DELLA SICUREZZA .....                                                                     | 2  |
| 3    | DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....                                                                  | 2  |
| 4    | OBBLIGHI ED ONERI DEL COMMITTENTE DELLA STAZIONE APPALTANTE OVVERO DEL RESPONSABILE DEI LAVORI .....          | 2  |
| 5    | OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE .....                                                                       | 3  |
| 6    | OBBLIGHI E ONERI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....                                            | 5  |
| 7    | OBBLIGHI ED ONERI DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE APPALTATRICI E SUBAPPALTATRICI .....                | 5  |
| 8    | OBBLIGHI E ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE .....                                                      | 7  |
| 9    | PERSONALE DELL'APPALTATORE .....                                                                              | 7  |
| 10   | CONDIZIONI DELL'APPALTO .....                                                                                 | 8  |
| 11   | SUBAPPALTI .....                                                                                              | 8  |
| 12   | INVARIABILITÀ DEI PREZZI.....                                                                                 | 9  |
| 13   | OPERE RELATIVE AD ATTREZZATURE, APPRESTAMENTI E PROCEDURE ESECUTIVE NON PREVISTE.....                         | 9  |
| 14   | MODALITÀ DI PAGAMENTO - SANZIONI .....                                                                        | 9  |
| 14.1 | Sanzioni per non conformità degli apprestamenti relativi alla sicurezza                                       | 10 |
| 14.2 | Sanzioni per ritardata predisposizione della documentazione finale di cui al Fascicolo                        | 10 |
| 15   | SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA ..... | 10 |
| 16   | PROVVISTA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEGLI STESSI .....                                  | 11 |
| 17   | NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI .....                                                       | 11 |
| 18   | RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....                                                                                  | 11 |

## **1 OGGETTO DEL CAPITOLATO GENERALE DELLA SICUREZZA**

Il presente Capitolato Generale della Sicurezza introduce e pone le condizioni generali che, integrate con i documenti specifici del piano della Sicurezza e di Coordinamento, definiscono le procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature, atti a garantire durante le fasi lavorative dei lavori di realizzazione di alloggi protetti per anziani e comunità residenziale/comunità alloggi, le condizioni minime per la sicurezza in conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, e in particolare modo al D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 e s.m.i.

## **2 AMMONTARE DEI COSTI DELLA SICUREZZA**

Le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure di cui al presente capitolato sono stati valutati secondo la normativa vigente ed in particolare in accordo alle "Linee Guida" della Regione Lombardia nonché al D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 106/2009 e s.m.i.. Per quanto riguarda la definizione di tali costi, che ricordiamo non sono soggetti a ribasso d'asta, si rimanda allo specifico documento del Piano "3- Stima dei costi".

## **3 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Oltre agli allegati specifici relativi alla realizzazione esecutiva dell'opera, sono allegati al contratto d'appalto e ne fanno parte integrante, i seguenti elaborati relativi alla sicurezza:

- 1 Capitolato generale della Sicurezza
- 2 Piano della Sicurezza e di coordinamento
- 3 Stima dei costi
- 4 Analisi e valutazione dei rischi
- 5 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
- 6 Cronoprogramma dei lavori
- 7 Planimetria generale delle varie zone di cantierizzazione.

## **4 OBBLIGHI ED ONERI DEL COMMITTENTE DELLA STAZIONE APPALTANTE OVVERO DEL RESPONSABILE DEI LAVORI**

Oltre a quanto già adempiuto con i presenti documenti di contratto, al Committente della Stazione Appaltante, competono, con le conseguenti responsabilità, i seguenti obblighi:

1. svolgere le pratiche di carattere tecnico amministrativo e sostenere l'onere per le competenze professionali del Responsabile dei lavori ed eventuali coadiutori, del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
2. sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario e se in possesso dei requisiti, i Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;

3. trasmettere prima dell'inizio dei lavori la Notifica Preliminare all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti.
4. verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato,
5. richiedere all'impresa Appaltatrice e alle subappaltatrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce INPS, INAIL e CAPE, nonché del contratto collettivo del lavoro applicato.

Nello svolgere tali obblighi la Stazione Appaltante instaurerà un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Responsabile dei lavori, l'Appaltatore e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

## 5 OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha l'obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel seguente capitolato, nei documenti allegati ed a tutte le richieste del Coordinatore per l'esecuzione; pertanto ad esso competono, con le conseguenti responsabilità, i seguenti obblighi:

1. nominare il direttore tecnico del cantiere e comunicarlo alla Stazione Appaltante ovvero al Responsabile dei lavori, ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
2. comunicare alla Stazione Appaltante ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.);
3. predisporre il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori;
4. provvedere all'applicazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, previa accettazione e formulazione di eventuali proposte di integrazione e/o modificazione, al fine di adeguare i contenuti del piano stesso alle tecnologie proprie dell'impresa e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori;
5. promuovere ed istituire nel cantiere, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito del cantiere;
6. promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
7. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
8. mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce ecc.);
9. assicurare:
  - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
  - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
  - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

- il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
10. assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
11. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
12. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
13. rilasciare dichiarazione alla Stazione Appaltante di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
14. tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, della Stazione Appaltante ovvero del Responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
15. fornire alle imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo atti ad evitare che si verifichino situazioni di pericolo;
  - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva (D.P.C.) ed individuale (D.P.I.);
16. mettere a disposizione di tutti i responsabili del servizio di prevenzione e protezione delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi il Piano di sicurezza e di coordinamento;
17. informare la Stazione Appaltante, ovvero il Responsabile dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza, delle proposte di modifica al piano di sicurezza formulate dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi;
18. organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente appalto;
19. affiggere e custodire in cantiere una copia della Notifica Preliminare;
20. fornire alla Stazione Appaltante o al Responsabile dei lavori, i nominativi di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale;
21. provvedere affinché in cantiere sia sempre presente un telefono cellulare che possa essere utilizzato anche in caso di emergenza e infortunio.

Nello svolgere tali obblighi l'Appaltatore dovrà instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con la Stazione Appaltante, ovvero con il Responsabile dei lavori, con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e con tutti i lavoratori a lui subordinati.

## **6 OBBLIGHI E ONERI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Al Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori, nominato dalla Stazione Appaltante, competono, con le conseguenti responsabilità, i seguenti obblighi:

1. verificare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
2. verificare l'adeguatezza del Piano Operativo di sicurezza assicurandone la coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
3. adeguare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
4. verificare che le imprese adeguino, se necessario, anche a seguito di quanto previsto ai punti 2. e 3., i rispettivi piani operativi della sicurezza;
5. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
6. verificare, nel caso siano presenti in cantiere più imprese, quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza per migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
7. proporre alla Stazione Appaltante od al Responsabile dei lavori, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
8. comunicare all'ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro l'adempimento del Committente o del Responsabile dei Lavori, nel caso non venisse dagli stessi adottato alcun provvedimento conseguente a quanto indicato al punto precedente;
9. sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nello svolgere tali obblighi, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dovrà instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Committente, ovvero con il Responsabile dei lavori, con l'Appaltatore, con il Direttore di cantiere e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il coordinatore per l'esecuzione potrà convocare riunioni con l'impresa subappaltatrice aggiudicataria, potrà effettuare nel cantiere tutti i sopralluoghi che riterrà opportuni, potrà eseguire rilievi, scattare fotografie, esaminare e chiedere copia della documentazione relativa alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori depositata nel cantiere. Il coordinatore per l'esecuzione potrà avvalersi al riguardo di collaboratori di fiducia.

## **7 OBBLIGHI ED ONERI DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE APPALTATRICI E SUBAPPALTATRICI**

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono, con le conseguenti responsabilità, i seguenti obblighi:

1. dare comunicazione scritta al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione almeno 48 ore prima dell'effettivo inizio delle attività in cantiere;
2. rispettare tutte le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e di Coordinamento e le disposizioni del Direttore tecnico di cantiere;
3. collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
5. non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
6. informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative;
7. provvedere affinché in cantiere sia sempre presente un telefono cellulare che possa essere utilizzato anche in caso di emergenza e infortunio.

L'impresa subappaltatrice dovrà inviare al committente (o al responsabile dei lavori) ed al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prima dell'inizio dei lavori stessi, copia del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e una dichiarazione contenente l'indicazione del contratto collettivo di lavoro applicato ai propri dipendenti ed attestante il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali verso gli stessi.

L'impresa subappaltatrice aggiudicataria dovrà poi inviare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori le seguenti documentazioni o dichiarazioni:

- copia del documento di valutazione dei rischi di cui al Decreto Legislativo n° 81/2008 e s.m.i. oppure, se ne ha diritto, copia dell'autocertificazione prevista;
- elenco dei dipendenti che prevede di impiegare nel cantiere per la realizzazione delle opere subappaltate; detto elenco deve recare indicato, per ogni nominativo, la matricola, la qualifica e l'eventuale designazione a preposto (specificando l'attività cui è preposto);
- comunicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione dai rischi, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (se esistente) e del medico competente (se previsto);
- dichiarazione che il proprio personale è munito dei necessari dispositivi di protezione individuale e che gli stessi sono idonei ed in buono stato;
- dichiarazione che le macchine, le apparecchiature e le attrezzature da utilizzare nel cantiere sono in buono stato e idonee sotto il profilo della sicurezza e che il personale addetto all'uso delle stesse è stato debitamente istruito sui loro rischi specifici ed autorizzato al loro uso;
- elenco dei lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza;
- copia dell'attestato di frequenza dei predetti lavoratori al corso di formazione appositamente previsto per i lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza;
- dichiarazione di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare tale dichiarazione dovrà contenere, per ogni lavoratore operante nel cantiere, la data dell'ultima vaccinazione antitetanica o dell'ultima iniezione di vaccino di richiamo;
- dichiarazione che il proprio personale è stato formato ed informato sui rischi legati alle opere da eseguire;
- dichiarazione che per le macchine, le apparecchiature e le attrezzature da utilizzare nel cantiere è noto il livello di esposizione al rumore o ne è stata effettuata la valutazione secondo quanto indicato nel Decreto Legislativo n° 81/2008 e s.m.i..

Nello svolgere tali obblighi, le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi, dovranno instaurare una corretta ed efficace comunicazione con l'Appaltatore e con le altre imprese impegnate nei lavori.

## **8 OBBLIGHI E ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE**

Al direttore tecnico di cantiere nominato dall'Appaltatore compete, con le conseguenti responsabilità, i seguenti obblighi:

1. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
2. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei Piani della Sicurezza, le norme contrattuali del presente capitolato e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
3. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere, anche qualora l'allontanamento sia richiesto, per iscritto, dal Coordinatore per l'esecuzione;
4. vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Nello svolgere tali obblighi il direttore tecnico di cantiere dovrà instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con l'Appaltatore, con le imprese subappaltatrici, con i lavoratori autonomi, con gli operai presenti in cantiere e con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

## **9 PERSONALE DELL'APPALTATORE**

Il personale destinato all'esecuzione dei lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle opere provvisorie da realizzarsi; sarà dunque formato e informato in materia di approntamento di opere provvisorie, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, la tutela, la protezione e l'assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;

- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e quelle impartite dal Coordinatore per l'esecuzione.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore dovranno essere formati, addestrati e informati, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

L'osservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale sia civile, dei danni che, per effetto dell'osservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

## 10 CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara:

1. di aver preso conoscenza del contenuto del Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dalla Stazione Appaltante;
2. di aver preso conoscenza delle opere provvisorie da predisporre, di aver visitato le località interessate dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
3. di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisorie.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme nel presente capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

## 11 SUBAPPALTI

L'affidamento in subappalto delle opere del presente appalto è concesso qualora sussistano le condizioni riportate nell'apposito articolo del Capitolato Speciale d'Appalto e nel rispetto di quanto previsto dalla legge vigente.

L'Appaltatore rimane, di fronte alla Stazione Appaltante, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge.

La Stazione Appaltante potrà far annullare il subappalto per incompetenza od inaffidabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuta ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

Nei contratti di subappalto dovrà essere esplicitato l'importo relativo agli oneri per la sicurezza, non soggetti a sconto, da riconoscere al subappaltatore e determinati secondo le indicazioni riportate nella Stima dei Costi allegata al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Le imprese subappaltatrici, regolarmente autorizzate dalla Stazione appaltante, dovranno dare comunicazione scritta (lettera e/o fax) al Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori, dell'inizio delle attività almeno 48 ore prima dell'effettivo inizio dei lavori in cantiere. Quanto sopra vale anche per gli eventuali "noli a caldo".

## **12 INVARIABILITÀ DEI PREZZI**

I prezzi riconosciuti all'Appaltatore per i costi della sicurezza attinenti gli apprestamenti e le procedure esecutive, necessari a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, sono da intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata delle opere.

## **13 OPERE RELATIVE AD ATTREZZATURE, APPRESTAMENTI E PROCEDURE ESECUTIVE NON PREVISTE**

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere alla fornitura dei materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisorie che, per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero la Stazione Appaltante, ritengono indispensabili per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

L'onere per l'esecuzione di tali apprestamenti sarà riconosciuto secondo quanto indicato nel precedente Art. 12.

## **14 MODALITÀ DI PAGAMENTO - SANZIONI**

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire e realizzare gli apprestamenti a garanzia e tutela della salute dei lavoratori nel cantiere. L'onere per gli apprestamenti ordinari di base e per gli apprestamenti specifici è stato predeterminato dalla Stazione Appaltante.

Il pagamento dell'importo delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive atte a garantire la sicurezza, verrà effettuato con le modalità riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella Stima dei Costi della Sicurezza.

#### **14.1 Sanzioni per non conformità degli apprestamenti relativi alla sicurezza**

Qualora l'Appaltatore non provveda ad ottemperare compiutamente alle regole di buona tecnica ed in particolare a quanto indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Direttore dei Lavori su proposta del Coordinatore in fase di esecuzione, applicherà le seguenti sanzioni:

- per ogni inosservanza rilevata fino a 5: *Euro 258,23*
- per ogni inosservanza rilevata oltre le prime 5: *Euro 516,46*

#### **14.2 Sanzioni per ritardata predisposizione della documentazione finale di cui al Fascicolo**

Entro 60 (sessanta) giorni solari consecutivi dalla data del Verbale di fine lavori, l'Appaltatore dovrà predisporre tutta la documentazione elencata e descritta al Fascicolo allegato al Piano di Sicurezza e di Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Qualora la consegna di detta documentazione, venga effettuata oltre il termine dei giorni concessi, verrà applicata una penale di Euro 2.500,00 per ogni mese o frazione di mese di ritardo; oltrepassati tre mesi di ritardo, la Stazione Appaltante procederà a far eseguire a terzi la predisposizione della documentazione e ad addebitare i relativi costi sostenuti all'Appaltatore.

### **15 SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA**

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero la Stazione Appaltante, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato la Stazione Appaltante non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

Eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporteranno lo slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Inoltre per ogni inosservanza e non conformità degli apprestamenti relativi la sicurezza, la Stazione Appaltante provvederà ad applicare una sanzione pecuniaria, così come stabilito nell'articolo precedente.

## **16 PROVISTA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEGLI STESSI**

I materiali e i manufatti utilizzati per la realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato, del Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato ed essere conformi alle norme tecniche armonizzate ed alle norme di buona tecnica; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Spetta al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori stabilire quali materiali e manufatti siano soggetti alla sua accettazione prima del loro impiego.

## **17 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI**

Tutte le opere provvisorie previste nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento sono da considerarsi minime e compensate nei modi e con le voci riportate nella Stima dei Costi allegata la presente capitolato.

L'Appaltatore dovrà comunque provvedere alla predisposizione di tutte quelle misure finalizzate ad evitare infortuni nel corso dei lavori e senza che ciò dia diritto al riconoscimento di importi aggiuntivi, fatte salve le indicazioni del precedente Art. 13.

Il compenso stabilito e riportato nel documento "3 - Stima dei Costi", verrà contabilizzato dal Direttore Lavori in conformità alle indicazioni riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto e sulla scorta del contenuto delle relazioni riservate in merito alla corretta applicazione del presente piano, che lo stesso richiederà al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Dai compensi verranno detratti gli importi delle sanzioni applicate per le non conformità di cui all'Art. 14 e gli importi degli apprestamenti eventualmente non eseguiti o parzialmente eseguiti.

## **18 RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

La realizzazione e l'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive relative al presente capitolato dovranno essere conformi alle presenti norme di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo:

- 1) Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 2) Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 180 del 5 agosto 2009)
- 3) -Art. 2087 c.c. relativo alla tutele delle condizioni di lavoro;
- 4) -normativa tecnica di riferimento Uni, ISO, Din, ISPESL, CEI, ecc.
- 5) -prescrizioni del locale comando dei Vigili del fuoco
- 6) -prescrizioni dell'ASL
- 7) -prescrizioni dell'Ispettorato del lavoro.

Il rispetto delle norme sopra indicate è inteso nel senso più restrittivo, pertanto non solo la realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive sarà rispondente alle norme ma anche i singoli materiali e manufatti dovranno essere uniformati alle norme stesse.

In caso di emissione di nuove normative in corso d'opera sia di tipo prescrittivo che di carattere tecnico, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Coordinatore per la sicurezza e alla Stazione Appaltante e adeguarvisi immediatamente.

L'eventuale maggiore onere verrà comunque riconosciuto soltanto se la data di emissione della norma sarà posteriore alla data dell'aggiudicazione.

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni del presente capitolato e degli elaborati costituenti i documenti di gara anche se più restrittivi rispetto alla normativa in vigore, comunque sempre migliorative della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Le normative riconosciute a livello internazionale verranno utilizzate dove, quando la mancanza ovvero la carenza di norme italiane rendesse necessario ricorrere a standard non nazionali per assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza.